

Sentenza: n. 271 del 21 Ottobre 2011

Materia: lavoro

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 3 Cost.

Rimettente: Tribunale di Catanzaro - sezione lavoro

Oggetto: articolo 44 comma 2 della legge Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

Esito: illegittimità della disposizione impugnata

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La questione oggetto della sentenza in esame è stata sollevata in via incidentale dal giudice del lavoro di Catanzaro nel corso di un giudizio promosso da una ex dipendente regionale che aveva aderito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo ai sensi della l.r. n. 8/2005 (provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)

L'articolo 7 della legge - adottata al fine di realizzare il contenimento della spesa pubblica ed accelerare il processo di riorganizzazione dell'amministrazione - prevedeva la possibilità di usufruire di un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dipendente.

In particolare, per quanto di interesse, stabiliva quale incentivo alla risoluzione il versamento di una indennità supplementare in misura "determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro".

Secondo il giudice rimettente, il riferimento alla retribuzione lorda induceva a ritenere che il legislatore intendesse ricomprendere nel calcolo dell'indennità le componenti fisse dello stipendio, a carattere continuativo, tra le quali si colloca, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza in ragione della natura retributiva, anche la tredicesima mensilità.

E questa interpretazione risultava ulteriormente avvalorata dalla stessa Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 532/2005, recante criteri applicativi dell'articolo 7 in esame.

In tale deliberazione si riconosceva infatti che l'indennità si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di "compenso fisso, continuativo, costante e generale" e che per retribuzione lorda si deve intendere quella

spettante al dipendente in forza delle disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali .

Successivamente veniva invece approvato l'art. 44 comma 2 della l.r. n. 15/2008 - oggetto della pronuncia in esame -, norma con la quale si stabiliva che la nozione di retribuzione lorda, ai fini della determinazione dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 7 co. 6 l.r. n. 8/2005, non comprendeva il rateo di tredicesima mensilità.

La Corte costituzionale, in considerazione del carattere retroattivo della disposizione censurata, viene quindi chiamata a valutarne la conformità rispetto all'art. 3 Cost.

La stessa procede quindi in via preliminare a verificare se la disposizione censurata sia conforme ai principi ed ai limiti alla retroattività delle norme posti dalla giurisprudenza costituzionale.

Invero sebbene il divieto di retroattività sia sancito a livello costituzionale soltanto con riferimento alle norme penali (art. 25 Cost), il carattere retroattivo di una norma deve comunque trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastare con altri valori o interessi costituzionalmente protetti.

In particolare la giurisprudenza costituzionale ha individuato i seguenti limiti di carattere generale all'efficacia retroattiva delle leggi: il principio di ragionevolezza, la tutela del legittimo affidamento, la coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Alla luce di quanto sopra richiamato in ordine al quadro normativo (formulazione dell'art. 7 co. 6 l.r. 5/2005 e delibera GR n. 532/2005), la Corte ritiene indubitabile che i dipendenti addivenuti alla risoluzione consensuale prima dell'approvazione della norma oggetto di censura abbiano riposto un legittimo affidamento nel fatto che alla determinazione dell'indennità concorresse anche la tredicesima mensilità .

La norma censurata quindi non ha imposto una scelta rientrante tra i possibili significati del testo originario, né è intervenuta a risolvere contrasti interpretativi, ma ha realizzato con efficacia retroattiva una sostanziale modifica della normativa precedente, incidendo, in violazione dell'art. 3, in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale.